

COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMU

Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.

Approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 26.05.2020

modificato con Deliberazione C.C. n. 5 del 09.02.2021

ART. 1

Norma di rinvio / oggetto del titolo

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Acqui Terme dell'Imposta Municipale propria (IMU) istituita dalla Legge 27/12/2019 n. 160, che sostituisce, tramite unificazione, i precedenti tributi IMU e TASI a decorrere dall'anno 2020.
2. La disciplina regolamentare contenuta è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15/12/1997.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Acqui Terme. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Acqui Terme in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 2

Presupposto del Tributo

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9.
2. L'imposta municipale propria non si applica altresì:
 - alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle Infrastrutture;
 - alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini di applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - agli immobili dati in comodato gratuito al Comune, o altro ente territoriale o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi non soggetta al tributo, l'unità immobiliare, e le sue pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato medesimo l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
2. Affinché un'area accatastata separatamente possa considerarsi pertinenza di un fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze
3. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali invece persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Qualora l'area sia di proprietà di più soggetti passivi, l'agevolazione sarà applicabile esclusivamente per la quota di proprietà del soggetto passivo che possiede e conduce direttamente il terreno, in possesso dei requisiti sopra indicati (coltivatore diretto o iap), mentre resteranno soggette al versamento dell'imposta come area fabbricabile le restanti quote di proprietà degli altri soggetti passivi non in possesso dei requisiti di legge.
4. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019, si intende il terreno iscritto a catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
5. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 4

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;

- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il genitore assegnatario della casa familiare, a seguito del provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini di applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, il quale si intende in ogni caso titolare di diritto di abitazione.

ART. 5

Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della Legge 23/12/1996 n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti a catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sino al momento della richiesta di attribuzione della rendita, il valore è determinato secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito nella Legge n. 359/1992.
5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art.3, comma 51, della legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

ART. 6

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del DPR n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 7

Base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o la inabitabilità di cui al comma 1 b) deve consistere in un importante degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o risanamento conservativo (come definiti dell'articolo 3, comma 1, lettere a) b) c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380) non strutturali.
3. Lo stato di inagibilità è accertato nei casi di:
 - a) fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione, purché non conseguente ad un abuso edilizio;
 - d) fabbricati dichiarati inagibili dal Sindaco con spese a carico del possessore con sulla base di perizia di parte, a firma di un tecnico abilitato;
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 lettera b) si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 5, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 5, lettera b).

ART. 8

Aliquote

1. Le aliquote sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi del comma 779 della Legge n. 160/2019, e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

ART. 9

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977.

ART. 10

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dal comma 759, lettere b), c), d), e), f), g) della Legge n. 160/2019.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli a sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977, in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993.
5. Sono altresì esenti dall'imposta, per la sola quota di spettanza comunale, le ONLUS, le associazioni di donatori di sangue, associazioni PRO LOCO, per gli immobili di proprietà, direttamente utilizzati e destinati esclusivamente ai compiti statutari e non commerciali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 art. 14 – comma 6.
6. Compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Ente, in sede di approvazione delle aliquote, il Consiglio comunale può applicare agevolazioni, fino all'azzeramento dell'aliquota, alle seguenti tipologie di immobili:
 - fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;

7. A decorrere dall'anno 2021, è ridotta alla metà l'imposta municipale propria dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

ART. 11

Quota statale del tributo

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019, il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota prevista dello 0,76 per cento.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 12

Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 e dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D. M. 23/11/2012.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a 12 euro.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 13

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ART. 14

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali vigenti, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 15

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 16

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilato entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad altri enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1 della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - b. del proprio personale dipendente;
 - c. di soggetti provati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciate per l'uso dei locali ed aree;
 - d. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e. Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza domicilio della popolazione residente.
 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
 5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
 6. Le attività di riscossione sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019, art. 1 commi da 784 a 815, riferite all'introduzione dell'"accertamento esecutivo"

ART. 17

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 16 – comma 1 – entro il termine di 60 giorni dalla notifica della stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 18

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997 si applica all'imposta l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 218/1997.

ART. 19

Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 16, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle vigenti normative.

ART. 20

Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 20, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 21

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 23

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.